

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	31

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stata chiesto dall'onorevole Bernardini che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, del quale dispone l'attivazione non essendovi obiezioni.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'emendamento Contento 1.6, sostitutivo dell'articolo 1.

Dopo aver dato atto delle sostituzioni e prima di passare all'esame degli emenda-

menti riferiti all'articolo 2, dà la parola all'onorevole Ria che ha chiesto di intervenire in merito alla seduta di ieri.

Lorenzo RIA (UdCpTP), dopo aver ricordato di avere evidenziato già ieri, immediatamente dopo la votazione, come il suo voto favorevole all'emendamento 1.6 fosse stato determinato da un errore sulla portata dell'emendamento stesso, ritiene che sia necessario fare un'ulteriore riflessione su tale votazione, anche alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario riportate oggi dalla stampa sulle modalità che hanno determinato il parere favorevole espresso dal Governo in seduta. Da queste dichiarazioni risulta che il sottosegretario ha espresso parere favorevole riportandosi ad una scheda, che lui stesso ha definito come « non chiara », redatta dagli uffici del ministero sugli emendamenti da votare. In sostanza, il parere favorevole sarebbe stato causato da una errata interpretazione della scheda da parte del sottosegretario Mazzamuto. Ciò significa, a suo parere, che la Commissione, per l'errore commesso dal rappresentante del Governo, non è stata posta in grado di comprendere esattamente la reale portata dell'emendamento 1.6. La circostanza che vi sia stato un errore da parte del Governo nel formulare il parere e che

questo errore abbia a sua volta indotto in errore alcuni deputati che hanno fatto affidamento su tale parere è, a suo avviso, una ragione sufficiente per ripetere la votazione. Questa sarebbe in sostanza viziata da una vera e propria nullità radicale. Chiede quindi che la Commissione si esprima sulla sua richiesta per verificare se si possa raggiungere su di essa l'unanimità.

Angela NAPOLI (FLpTP) ribadisce di essere stata anche lei tratta in errore dal parere favorevole del Governo, votando quindi un emendamento che finisce per svuotare una riforma nella quale crede fortemente. In particolare, dichiara di aver votato a favore dell'emendamento 1.6 ritenendo, a torto, che si limitasse ad aumentare la pena del falso in bilancio senza precludere la possibilità di intervenire nuovamente sull'articolo 2621 del codice civile. Ritene che molto probabilmente qualora non si fosse allontanata momentaneamente dalla Commissione per effettuare una intervista telefonica sull'andamento dell'esame del disegno di legge anticorruzione, del quale è correlatrice, avrebbe assistito all'espressione di tutti i pareri da parte del Governo comprendendo l'errore nel quale il sottosegretario era caduto nell'esprimere il parere favorevole sull'emendamento 1.6. Si associa alla richiesta dell'onorevole Ria di voler considerare irregolare la votazione effettuata ieri.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di essere stupito dagli interventi appena svolti anche per la stima che nutre per i colleghi che sostengono di essere stati tratti in errore dal parere espresso dal sottosegretario che, peraltro, da quanto risulta dalla scheda degli uffici del Ministero pubblicata da un quotidiano, è stato conforme ad essa. Dà lettura dell'emendamento approvato, sottolineando come questo non fosse assolutamente equivoco nella sua portata interamente sostitutiva dell'articolo 1. Dichiara di essere fortemente dispiaciuto che taluni colleghi si nascondano dietro pareri del Governo per mascherare la propria

superficialità, rilevando comunque che i deputati appartenenti ad alcuni gruppi avevano compreso chiaramente la portata dell'emendamento votandovi contro.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea che la circostanza che non si sia letto attentamente l'emendamento non è una scusante che può legittimare una ripetizione del voto, in quanto altrimenti si creerebbe un pericoloso precedente al quale ricorrere in caso di ripensamento. Evidenzia come dalla lettura dell'emendamento sia chiarissima la sua portata, resa ancora più evidente dalla sua collocazione successiva ad un emendamento soppressivo. Inoltre, ricorda che l'emendamento 1.6 era stato illustrato in modo esaustivo dal presentatore. Conclude sottolineando la regolarità del voto, essendo del tutto irrilevanti i ripensamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ribadito la regolarità del voto effettuato ieri, dichiara che non vi sono le condizioni per ripetere la votazione, non registrandosi l'unanimità necessaria. La circostanza che concretamente vi sia stato un errore da parte di taluni è del tutto irrilevante, in quanto tutti coloro che hanno votato sono stati messi nelle condizioni di capire esattamente cosa si stesse votando, avendo a loro disposizione l'emendamento posto in votazione. Inoltre, ricorda che l'emendamento era stato anche illustrato dal presentatore.

Lorenzo RIA (UdCpTP) replica all'onorevole Sisto facendogli presente che la sua richiesta è stata determinata anche dall'esigenza di preservare la dignità del deputato che non viene messo in condizione di esercitare consapevolmente le proprie funzioni. Auspica che il sottosegretario smentisca quanto riportato dalla stampa circa le sue dichiarazioni sulla mancata chiarezza della scheda dell'Ufficio legislativo del Ministero, la quale avrebbe indotto in errore lui ed in conseguenza due deputati dell'UdC.

Donatella FERRANTI (PD) pur comprendendo la difficoltà di alcuni colleghi

nel giustificare il voto di ieri determinato da un errore, ricorda che l'esame dell'articolo 1 è oramai superato e che si deve ora passare all'esame degli ulteriori emendamenti.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ricorda di avere ieri fatto presente alla Commissione di essere stato improvvisamente delegato a seguire il provvedimento soltanto poche ore prima dell'inizio della seduta, in sostituzione dell'altro sottosegretario per la giustizia, il professor Zoppini. Aveva quindi fatto presente che avrebbe quindi avuto bisogno di un momento di approfondimento sulla materia. Tuttavia, pur non essendovi il tempo per procedere a tale approfondimento, si è recato in Commissione con spirito di servizio. Dichiarò di non avere avuto una idonea conoscenza del provvedimento in quanto all'esame della materia si era dedicato direttamente il Ministro, con l'ausilio del professor Zoppini. Dichiarò di essere molto dispiaciuto che i componenti della Commissione non abbiano compreso le difficoltà in cui si è trovato nel seguire un provvedimento che solo poche ore prima gli era stato affidato dal Ministro.

Tiene a precisare che in assemblea il provvedimento sarà seguito dal Ministro che si atterrà ad una linea coerente, recuperando l'errore che lui avrebbe commesso nell'interpretare male la scheda dell'ufficio legislativo del Ministero.

Sottolinea inoltre che anche i deputati della Commissione non avevano assolutamente compreso la portata interamente sostitutiva dell'emendamento 1.6, come dimostra il fatto che nessuno di coloro che erano contrari all'emendamento aveva rilevato la gravità del parere favorevole da lui espresso. Inoltre vi è stato stupore quando la presidenza ha precisato che dall'approvazione dell'emendamento 1.6 derivava la preclusione di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Rileva quindi che in realtà il Ministro aveva ed ha una sua opinione sia sul provvedimento che sugli emendamenti, che tuttavia a causa di un impegno istituzionale all'estero non ha potuto esternare alla

Commissione. La circostanza che lui invece non conoscesse il provvedimento lo ha portato ad affidarsi ad una scheda poco chiara del Ministero.

Donatella FERRANTI (PD) interrompe il sottosegretario rilevando quanto poco comprensibili, oltre che superflue, siano in questo momento le giustificazioni di un comportamento poco chiaro.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ritiene di aver diritto di spiegare quanto avvenuto nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI (PD) invita ad andare avanti nelle votazioni.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ribadisce il proprio rammarico per l'atteggiamento eccessivamente critico nei suoi confronti da parte di alcuni deputati.

Donatella FERRANTI (PD) interrompe nuovamente il sottosegretario evidenziando come si stia svolgendo un dibattito del tutto superfluo, dovendo invece la Commissione concentrarsi sull'esame degli emendamenti ancora da votare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver inutilmente più volte invitato l'onorevole Ferranti ed il sottosegretario, professor Mazzamuto, a non interloquire anche quando non è stata data loro la parola dalla Presidenza, sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 19.55, riprende alle 20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dà la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto nuovamente di intervenire.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ribadisce come da parte sua non vi fosse la consapevolezza dell'effetto preclusivo dell'emendamento 1.6 e precisa come il parere favorevole sia stato espresso in condizioni di particolare disagio e sulla base

delle succinte indicazioni scritte che aveva a disposizione.

Luigi VITALI (PdL) chiede chiarimenti sull'organizzazione dei lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara che alle ore 21 si riunirà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, qualora non fosse ancora terminato l'esame degli emendamenti, per poter determinare l'organizzazione dei lavori.

Francesco Paolo SISTO (PdL) illustra il proprio emendamento 2.15, volto a sopprimere l'articolo 2, che si giustifica a causa di talune patologie della formulazione della norma, animata da un spirito punitivo di tipo politico che, tuttavia, non può scardinare i principi del diritto penale. Contesta, in particolare, la trasformazione della fattispecie di cui all'articolo 2622 del codice civile da reato di danno in reato di pericolo. Sottolinea come sia inaccettabile l'eliminazione del riferimento alla produzione di un danno effettivo, poiché in tal modo si perseguono condotte meramente penali. Ritiene altresì inaccettabile che il reato sia perseguibile d'ufficio, poiché la fattispecie riguarda vicende che hanno rilevanza nella vita interna della società. Contesta inoltre la soppressione delle soglie penali di punibilità, che finisce per attribuire rilevanza penale a condotte concretamente prive di lesività.

Sottolinea come la norma in esame rappresenti la manifestazione di un panpenalismo esasperato, che consentirebbe alle procure di condizionare pesantemente l'attività economica al controllo iniziative delle procure. Ritiene che ad una simile impostazione ne vada invece contrapposta una liberistica, secondo la quale il processo penale non è considerato uno strumento di controllo sociale.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, sottolinea come l'emendamento 2.15 sia un emendamento soppressivo, la cui approvazione avrebbe l'effetto di non consentire

più lo svolgimento di processi per falso in bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 2.15.

Gli onorevoli Sisto e Luigi Vitali sottoscrivono gli emendamenti presentati dall'onorevole Contento.

Luigi VITALI (PdL) sottolinea come oggi si stia verificando una frattura tra le forze politiche che sostengono il Governo tecnico in carica, alla luce dei pareri contrari espressi dal Governo sugli emendamenti del gruppo PdL relativamente ad una riforma sulla quale vi era l'intesa di soprassedere tra il Governo ed i gruppi di maggioranza. Rileva infatti che dal dibattito emerge con chiarezza il formarsi di una maggioranza rappresentata dall'IdV che si schiera con il PD ed il Terzo Polo.

Andrea ORLANDO (PD) ritiene pretestuoso l'intervento dell'onorevole Luigi Vitali. Osserva come l'iniziativa del gruppo IdV in questo caso sia diretta, per quanto si tratti di un gruppo di opposizione, a dare un contributo al completamento del quadro degli strumenti contro la corruzione che lo stesso Governo aveva dichiarato di condividere. Ricorda a tale proposito che gli emendamenti sul falso in bilancio presentati al disegno di legge anticorruzione non siano stati accolti favorevolmente dal Governo proprio perché si è ritenuto che il provvedimento oggi in esame rappresentasse la sede idonea per esaminare la materia. Ricorda come anche ieri sia accaduto che un gruppo di maggioranza, quale è il PD, non abbia condiviso il parere del Governo, senza tuttavia per questo trarne conseguenze sul piano politico, come invece fatto dall'onorevole Vitali. Sottolinea come questo atteggiamento sia un indice del malessere di quella forza politica.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che l'emendamento Contento 2.2, rappresentando una intelligente e condivisibile mediazione tra la normativa vigente e

l'esigenza di migliorarla, sia la prova di come il gruppo PdL abbia unicamente l'obiettivo di punire solo coloro che commettono fatti realmente lesivi di beni giuridici. Illustra quindi l'emendamento che da un lato stabilisce una disciplina severa ma dall'altro rispetta i principi del diritto penale.

Dichiara che mai smetterà di insistere su delle argomentazioni, pur potendo sembrare un atteggiamento ostruzionistico, che siano a difesa strenua dei principi costituzionali a tutela dell'individuo.

La Commissione respinge l'emendamento Contente 2.2, sottoscritto dai deputati Sisto e Luigi Vitali.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.1 (*vedi allegato*), avanzata dal Governo nella seduta di ieri. Rileva come la proposta di riformulazione sia volta ad inserire nella fattispecie elementi conformi ai principi evidenziati dalla Commissione Greco e che non vanno ad incidere sulla soglia di rilevanza penale.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*), che inserisce nella fattispecie elementi che si ispirano ai lavori della Commissione Greco. Precisa peraltro che sarebbe stato contrario ad un concetto di rilevanza che fosse riferito al danno anziché all'errore, perché ritiene che non debba essere modificata la configurazione della fattispecie quale reato di pericolo. Esprime perplessità unicamente sull'entità della pena, ritenendo preferibile la previsione originaria della reclusione fino a sei anni, ma sul punto il suo gruppo si riserva di presentare un emendamento in vista dell'esame in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO (PdL), pur preannunciando il voto contrario all'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*), riconosce tuttavia che il Governo, nel proporre la riformulazione, ha adot-

tato un approccio più concreto e rispettoso dei principi del diritto penale.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferranti 2.1 (*nuova formulazione*), non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2.

Francesco Paolo SISTO (PdL) illustra il proprio emendamento 3.15, soppressivo dell'articolo 3 poiché sposta il nocumento dalla fattispecie di reato alla aggravante. Inoltre il grave nocumento è una categoria inafferrabile e indeterminata.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 3.1 secondo quanto indicato dal relatore nella seduta di ieri (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sisto 3.15 e Contente 3.3, e approva l'emendamento Ferranti 3.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ricorda di avere espresso un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferranti 3.02 solo perché ritiene che la disposizione da esso prevista potrebbe risultare superflua. Tuttavia, al fine di favorire l'approvazione un testo che sia quanto più possibile condiviso, ritiene di potersi rimettere alla Commissione sulla predetta proposta emendativa.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 3.02. (*vedi allegato*).

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, prima di passare agli emendamenti soppressivi dell'articolo 4, ritiene opportuno far presente alla Commissione di accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.10, secondo quanto precisato dal Governo nella seduta di ieri (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD), condividendo l'emendamento 4.10 del relatore, come riformulato, ritira il proprio emendamento 4.1 soppressivo dell'articolo 4.

Francesco Paolo SISTO (PdL) pur riconoscendo che l'emendamento 4.10 del relatore, come riformulato, è apporta taluni miglioramenti alla configurazione della fattispecie sotto i profili della determinatezza e della lesività, ritiene tuttavia che tali miglioramenti non siano ancora sufficienti. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 4.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Contento 4.2 e Sisto 4.15, e approva l'emendamento 4.10 (*nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento così come modificato dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

a) « Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni; ».

2. 1. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

ART. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. – *(Circostanza aggravante).* – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata. ».

3. 1. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 2622-ter).

1. Dopo l'articolo 2622-bis è inserito il seguente:

« ART. 2622-ter. – *(Circostanza attenuante).* – 1. Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. ».

3. 02. Ferranti, Orlando, Cavallaro, Capano, Rossomando, Ciriello, Samperi.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consape-

volmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a quattro anni;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata;

4. 10. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.